



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL MERCATO SETTIMANALE
DEGLI AMBULANTI**

***ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 323
IN DATA 25 NOVEMBRE 1963.***

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.P.A. N. 3531
IN DATA 19 DICEMBRE 1963.***

INDICE

TITOLO I				
DISPOSIZIONI GENERALI				
Art.	1	Assunzione dell'esercizio del mercato	pag.	2
Art.	2	Località di svolgimento del mercato	pag.	2
Art.	3	Giorno di svolgimento del mercato	pag.	2
Art.	4	Orario di svolgimento del mercato	pag.	2
Art.	5	Disciplina e sorveglianza del mercato	pag.	3
Art.	6	Merchi che possono essere vendute nel mercato	pag.	3
Art.	7	Uso di banchi al mercato	pag.	3
TITOLO II				
DISPOSIZIONI PARTICOLARI				
Art.	8	Natura e durata della concessione dei posteggi	pag.	4
Art.	9	Assegnazione dei posteggi in via permanente	pag.	4
Art.	10	Assegnazione dei posteggi in via provvisoria	pag.	4
Art.	11	Subentro nella gestione dei posteggi fissi	pag.	5
Art.	12	Ampiezza dei posteggi	pag.	5
Art.	13	Pagamento della tassa di suolo pubblico	pag.	6
Art.	14	Obblighi per i concessionari	pag.	6
Art.	15	Divieti per i concessionari	pag.	6
Art.	16	Assenze dal mercato	pag.	7
Art.	17	Cessione del posteggio	pag.	7
Art.	18	Perdita del posteggio	pag.	8
Art.	19	Responsabilità per danni	pag.	8
Art.	20	Vendita col sistema del treppo	pag.	8
Art.	21	Penalità e misure amministrative	pag.	8
TITOLO III				
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI				
Art.	22	Posteggi già concessi in via permanente	pag.	10
Art.	23	Estensione ai mercati ambulanti rionali	pag.	10
Art.	24	Entrata in vigore del regolamento	pag.	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Assunzione dell'esercizio del mercato

Il mercato settimanale dei venditori ambulanti è gestito in Savona direttamente dal Comune, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore e secondo le particolari norme contenute negli articoli seguenti.

Articolo 2

Località di svolgimento del mercato

La località di svolgimento del mercato viene stabilita dall'Amministrazione, sentita la Commissione comunale per il Commercio ambulante ai sensi dell'articolo 5 della legge 5/2/1934 n. 327 e dell'articolo 22 del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 29/12/1939 n. 2255.

Nella scelta e delimitazione della località suddetta, saranno tenute presenti le norme in vigore che in qualsiasi modo vi hanno attinenza ed, in particolare, verranno conservate le disposizioni di cui all'articolo 7 del T.U. 15/6/1959 n. 393 ed all'articolo 5 del relativo Regolamento 30/6/ 1959 n. 420 e saranno sentite altresì le organizzazioni di categoria.

Articolo 3

Giorno di svolgimento del mercato

Il mercato settimanale, di cui all'articolo precedente, si svolge tutti i lunedì e nei casi in cui tale giorno sia festivo, lo svolgimento viene prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Articolo 4

Orario di svolgimento del mercato

L'orario di funzionamento del mercato viene stabilito dal Sindaco, nell'ambito di quello fissato dal Prefetto, a termini dell'articolo 5, della legge

512/1934 n. 327, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 della legge citata ed udito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 5

Disciplina e sorveglianza del mercato

Il mercato settimanale la cui disciplina, ai sensi del vigente regolamento organico generale del Comune (All. 1 - lett. F), rientra nelle materie di competenza della Direzione di polizia urbana, è affidata alla sorveglianza del Corpo dei vigili urbani che vi provvede, in conformità alle presenti norme ed a quelle che, in aggiunta, l'amministrazione riterrà di dare.

Articolo 6

Merci che possono essere vendute nel mercato

Tutte le merci sono ammesse alla vendita nel mercato, eccezione fatta per i generi alimentari e per quelle altre la cui vendita in forma ambulante è vietata dalla legge o può dar luogo nel mercato stesso ad intollerabili riflessi di carattere igienico-sanitario o d'ordine pubblico.

In deroga a quanto è stabilito dal presente articolo, può essere consentita la vendita dei formaggi e dei latticini in genere, purché siano adottati i necessari presidi igienici.

Articolo 7

Uso di banchi al mercato

Gli ambulanti, per lo svolgimento della loro attività nel mercato, possono usare banchi propri o di altri, purché siano puliti e decorosi ed il loro uso non crei disturbo al regolare funzionamento del mercato stesso.

Il Comune potrà assumere in privativa la fornitura dei banchi stessi oppure affidarne tale fornitura in concessione a Ditte, Enti o persone.

In tal caso gli ambulanti dovranno esclusivamente servirsi dei banchi così forniti, pagandone un corrispettivo, secondo la tariffa all'uopo stabilita dal Comune.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 8

Natura e durata della concessione dei posteggi

La concessione dei posteggi può essere fatta, in via permanente od in via provvisoria, soltanto a chi è munito di regolare licenza per il commercio ambulante.

Nel primo caso la durata di assegnazione non può essere inferiore a sei mesi o superiore all'anno, nel secondo caso l'assegnazione è giornaliera.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in via permanente

L'assegnazione dei posteggi in via permanente è personale e viene fatta dal Sindaco, previa domanda degli interessati, con concessione rinnovabile, alla scadenza, salvo disdetta degli interessati, decadenza o revoca, secondo le norme in vigore e quelle del presente regolamento.

I posteggi che si rendono vacanti saranno assegnati seguendo il sistema dello scalo, con precedenza ai banchi della stessa fila.

Il decreto di concessione deve almeno contenere:

- a) le generalità dell'ambulante concessionario;
- b) i dati relativi alla licenza di cui l'ambulante stesso è munito;
- c) le merci che può vendere nel posteggio assegnato;
- d) le dimensioni del posteggio assegnato;
- e) l'importo della tassa per occupazione di suolo pubblico che l'interessato è tenuto a pagare almeno in mensilità anticipate;
- f) ogni possibile dato ai fini dell'individuazione del posteggio.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi in via provvisoria

L'assegnazione dei posteggi in via provvisoria è personale e concerne i posteggi non assegnati in via permanente, nonché quella parte di quest'ultimi che non è stata occupata dai rispettivi titolari, entro le ore nove da novembre a tutto marzo e le ore 8 negli altri mesi.

Tale assegnazione viene fatta dagli agenti addetti alla sorveglianza del mercato, con la possibile collaborazione dei fiduciari di categoria, normalmente previo sorteggio da effettuarsi nel modo seguente:

- alle ore 9,30 si imbussoleranno, a cura degli agenti sopra menzionati, tanti biglietti con numeri progressivi pari al numero di posteggi disponibili, nonché un numero di altri foglietti in bianco, pari alla differenza in più dei richiedenti rispetto al numero dei posteggi sopraddetti;
- chi estrae un foglietto in bianco non ha diritto all'assegnazione; chi estrae il numero uno ha diritto di scegliere per primo, quindi sceglie chi ha il numero due e così di seguito, fino alla totale assegnazione dei posteggi disponibili;
- la scelta non può mai cadere su di un posteggio nelle cui immediate adiacenze vi siano banchi che vendano gli stessi articoli;
- eseguito il sorteggio, nel caso rimanessero ancora posti non occupati, dalle ore 10 in poi, l'assegnazione è devoluta agli agenti che dovranno provvedervi secondo gli ordini di massima avuti.

Articolo 11

Subentro nella gestione dei posteggi fissi

Solo in caso di decesso o di inabilità permanente del concessionario di posteggio fisso, sarà permesso al coniuge ed agli altri ascendenti o discendenti in secondo grado e coadiuvanti, di continuare l'occupazione, con obbligo da parte di questi ultimi di chiedere la regolare autorizzazione entro e non oltre quindici giorni dal decesso o dall'inabilità di cui sopra.

Articolo 12

Ampiezza dei posteggi

L'ampiezza dei posteggi è determinata, tenendo conto della superficie destinata allo svolgimento del mercato e non potrà essere in ogni caso superiore a metri otto di larghezza ed a metri due e mezzo di profondità.

In caso di riduzione della superficie del mercato, l'ampiezza dei posteggi sarà diminuita in proporzione all'entità della riduzione suddetta, a cominciare dai banchi più grossi.

Articolo 13

Pagamento della tassa di suolo pubblico

Nessun ambulante può occupare il posto assegnato, con concessione permanente o temporanea, senza aver prima provveduto al pagamento della tassa di suolo pubblico dovuta.

Coloro che, pur non essendo in regola, avranno ugualmente occupato il suolo pubblico, oltre che essere passibili delle comminatorie di legge, per l'abuso, sono tenuti a sgomberare immediatamente, dietro ordine degli agenti.

Gli ambulanti, in relazione a quanto sopra, devono essere muniti della ricevuta della tassa pagata ed esibirla a richiesta degli agenti comunali.

Articolo 14 **Obblighi per i concessionari**

I concessionari al mercato settimanale degli ambulante sono tenuti:

- a) ad essere sempre presenti al banco;
- b) ad occupare scrupolosamente il suolo concesso od assegnato;
- c) a sgomberare i propri veicoli dalla zona del mercato entro le ore 9,30;
- d) a porre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad un'altezza di almeno 2 metri dal suolo;
- e) a smontare il proprio banco alla fine della loro attività o comunque alla chiusura della vendita ed a radunare sul proprio posteggio i pezzi relativi;
- f) a tenere esposta sul proprio banco la licenza di commercio e ad esibire, a richiesta degli agenti, la propria carta di identità;
- g) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare;
- h) a tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- i) a mantenere sempre in ordine e pulito il proprio banco;
- j) a sistemare la propria stenderia in modo da non occultare alla vista i banchi vicini.

Articolo 15 **Divieti per i concessionari**

Ai concessionari di posteggio al mercato settimanale degli ambulanti è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- b) sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante la vendita, sia al momento dello sgombero;
- c) accedere con veicoli nella zona del mercato se non sia iniziata l'ultima ora della vendita;

- d) far sostare i propri veicoli nella zona del mercato per un tempo eccedente quello strettamente necessario per il carico o lo scarico;
- e) decantare la propria merce con voci e strilli od in modo chiassoso o comunque fastidioso per i cittadini ed i colleghi;
- f) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi ed altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini;
- g) usare megafoni, dischi od altro mezzo di ampliamento o diffusione sonora della voce, in zona o tempo non espressamente autorizzati.

Articolo 16

Assenze dal mercato

Le assenze non giustificate per tre lunedì o comunque per tre giorni consecutivi di mercato comportano la perdita del posteggio concesso in via permanente.

Sono giustificate le assenze dovute a:

- a) malattie, debitamente o tempestivamente segnalate e comprovate al Comune;
- b) ferie annuali, preventivamente comunicate al Comune;
- c) cattivo tempo, per cui è da ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento.

Articolo 17

Cessione del posteggio

Non è ammessa cessione a chicchessia del posteggio ottenuto sia con la concessione in via permanente che con quella in via provvisoria.

Tanto il cedente quanto il cessionario contravventori, oltre che rispondere di violazione alle norme circa le concessioni di suolo pubblico, devono, dietro ordine degli agenti, abbandonare subito il mercato.

Articolo 18

Perdita del posteggio

Gli assegnatari di posteggio in via permanente decadono dalla concessione, oltre che nei casi indicati nei precedenti articoli, anche nei seguenti altri:

- a) abusino per abitudine nell'essere assenti dal mercato per due lunedì consecutivi e presenti al terzo;
- b) giungano abitualmente sul mercato dopo l'orario di apertura dello stesso;
- c) si rendano recidivi nelle violazioni di leggi o regolamenti generali o speciali o delle norme del presente regolamento;
- d) tengano contegno altezzoso o scorretto verso il pubblico ed i colleghi;
- e) non eseguano con sollecitudine gli ordini degli agenti;
- f) la decadenza di cui sopra verrà dichiarata dopo che l'invito scritto all'osservanza delle disposizioni sia rimasto infruttuoso.

Articolo 19

Responsabilità per danni

Il Comune non assume responsabilità di sorta per qualsiasi danno che dovesse derivare ai concessionari del posteggio ed ai frequentatori del mercato.

I concessionari suddetti sono a loro volta responsabili dei danni da essi, loro familiari o dipendenti, cagionati al Comune od a terzi.

Articolo 20

Vendita col sistema del treppo

La vendita col sistema del treppo è consentita negli appositi spazi destinati dall'Amministrazione comunale, nell'ambito della zona di mercato.

In tale zona, come nella restante parte del mercato, è sempre vietato l'uso di altoparlanti o di strumenti comunque sonori ed acustici.

Articolo 21

Penalità e misure amministrative

Oltre che delle comminatorie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ed in particolare, dell'articolo 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3/3/1934, n. 383 e successive modifiche, per le infrazioni al presente regolamento, i concessionari di posteggio o i loro aventi causa sono passabili delle seguenti sanzioni amministrative da decretarsi dal Sindaco, sentito il parere dell'organizzazione di categoria:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione fino a cinque giorni di mercato;
- c) revoca della concessione del posteggio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Posteggi già concessi in via permanente

I titolari di concessione di posteggio in via permanente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conservare tale concessione facendone domanda, entro un mese dalla data sopraddetta.

Articolo 23

Estensione ai mercati ambulanti rionali

Le presenti norme sono estese, in quanto applicabili, ai mercati ambulanti rionali.

Articolo 24

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga ogni altra disposizione contraria o con essa incompatibile.